

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989 N. 398.

ART. 1

Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato sono conferibili a laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.

Tali borse di studio hanno la durata di due anni e sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili. Al fine di ottenere la conferma, al termine del primo anno i borsisti sono sottoposti alla valutazione del Direttore dell'Istituto o Dipartimento presso il quale svolgono l'attività.

ART. 2

Il Senato Accademico stabilisce annualmente l'entità ed il numero delle borse di studio e provvede alla relativa ripartizione tra i seguenti settori disciplinari corrispondenti alle aree di ricerca operanti presso l'Ateneo e considerate ai fini delle richieste di finanziamento della Ricerca Scientifica su Fondi Ministeriali 60%:

- 01) - Scienze Matematiche
- 02) - Scienze Fisiche
- 03) - Scienze Chimiche e Farmaceutiche
- 04) - Scienze della Terra
- 05) - Scienze Biologiche Fondamentali
- 06) - Scienze Mediche, Veterinarie e Biologiche Applicate
- 09) - Ingegneria Civile, Meccanica ed Elettronica
- 10) - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche
- 11) - Scienze Storico-Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche
- 12) - Scienze Giuridiche
- 13) - Scienze Economiche e Statistiche
- 14) - Scienze Politiche e Sociali.

Esse sono assegnate con Decreto Rettorale a dottori di ricerca che non fruiscono nell'anno di erogazione della borsa di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a €7.746,85.

Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato hanno l'importo minimo di € 6.713,94, eventualmente elevabili del 50% nel caso di soggiorni di studio all'estero. Hanno titolo a partecipare al concorso dottori di ricerca che propongono una ricerca presentata da un docente appartenente all'Università di Parma, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

L'attività proposta deve riguardare un settore di ricerca presente nell'Università di Parma e deve far capo a strutture dell'Università medesima.

ART. 3

Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero; il candidato che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/80 può farne espressa richiesta, ai soli fini del corso post-dottorato, allegando alla domanda stessa il titolo di dottore di ricerca posseduto e conseguito all'estero, corredato di una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. La Commissione Giudicatrice del concorso, si pronuncerà in merito all'ammissibilità del candidato in possesso del titolo straniero al concorso stesso.

Possono presentare domanda i cittadini italiani che, pur avendo terminato il Corso di Dottorato di ricerca alla scadenza del bando non abbiano ancora conseguito il titolo di Dottore di ricerca, sotto condizione che alla data di inizio del corso ne siano in possesso;

2) reddito personale complessivo annuo lordo non superiore € 7.746,85 riferito all'anno in cui si fruisce della borsa;

3) proposta di ricerca presentata da un docente appartenente all'Università di Parma. L'attività di ricerca proposta deve riguardare un settore presente presso l'Università di Parma.

ART. 4

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, dovranno essere inviate al Magnifico Rettore dell'Università di Parma.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il titolo di dottore di ricerca di cui è in possesso e indicare la sede in cui ha svolto il corso di dottorato;

- la non fruizione di un reddito superiore a € 7.746,85 nell'anno in cui si usufruisce la borsa di studio.

I candidati dovranno inoltre produrre una relazione di un docente dell'Università di Parma che presenti la ricerca e che attesti che la medesima fa capo a struttura dell'Università di Parma. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Direttore del Dipartimento o Istituto interessato dalla ricerca.

Alla domanda i candidati debbono allegare:

a) elenco in duplice copia, in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;

b) le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli in unica copia;

La domanda corredata della documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere inviata al Magnifico Rettore dell'Università di Parma con raccomandata con ricevuta di ritorno in plico unico.

ART. 5

Il concorso è per titoli ed esami. L'esame consiste in un colloquio volto ad accertare la validità e l'interesse della linea di ricerca prescelta.

Il colloquio si intende superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno 7/10.

I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice sono i seguenti:

- a) colloquio 50%
- b) pubblicazioni 40%
- c) altri titoli 10%

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito, in base all'ordine della quale saranno attribuite le borse.

Nell'ipotesi di non attribuzione di borse bandite, è data facoltà al Senato Accademico di attribuirle ad altri settori disciplinari per i quali siano state effettuate procedure concorsuali in esito alle quali esistano graduatorie di candidati.

ART. 6

Le Commissioni Giudicatrici, designate dai Presidi di Facoltà interessate e nominate con Decreto Rettorale, sono composte di tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori confermati e sono presieduti da un professore ordinario.

ART. 7

Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.

Le borse di studio sono compatibili con la partecipazione ancorché retribuita ad attività di ricerca saltuarie presso strutture di questa Università al fine di integrare la formazione del borsista stesso.

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattica.

Chi ha già usufruito di una analoga borsa di studio non può usufruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

I borsisti di cui al presente bando possono partecipare, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto o Dipartimento in cui si svolge la sua attività, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi della ricerca prescelta, svolti all'estero presso enti di ricerca ed Università. Il periodo di permanenza all'estero non deve superare la metà della durata della borsa.

Le borse di studio non danno luogo a riconoscimenti automatici sia ai fini dei carriera che ai fini previdenziali ed alle stesse si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Il godimento della borsa non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

ART. 8

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Magnifico Rettore dell'Università di Parma, nel termine perentorio di 15 giorni, la propria accettazione corredata dai seguenti documenti:

- 1) originale del titolo di "Dottore di Ricerca" rilasciato dal Ministero o copia autentica, ovvero il documento rilasciato in sostituzione del titolo;
- 2) certificato di nascita;
- 3) autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti della Legge 4/1/68, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il non godimento nell'anno in cui si fruirà della borsa di studio di un reddito personale complessivo lordo superiore € 7.746,85;

4) dichiarazione attestante che non si è fruito di altra borsa di studio per lo stesso titolo.

I documenti predetti dovranno essere tutti in carta libera.

ART. 9

Il pagamento delle borse di studio avverrà in tre rate di cui una al momento dell'assegnazione della borsa, dopo che il docente responsabile della ricerca del borsista avrà comunicato la data di inizio dell'attività di ricerca, la seconda rata verrà liquidata dopo sei mesi e la terza alla fine dell'anno in corso.

Nell'ipotesi che nel corso di fruizione della borsa di studio vengano meno le condizioni previste dal presente regolamento per la fruizione della borsa stessa, il borsista dovrà darne immediata comunicazione al Rettore dell'Università di Parma che provvederà a decretarne la decadenza.

Nel caso di sospensione delle attività di ricerca, il borsista potrà usufruire della borsa di studio frazionata in dodicesimi e comunque fino alla comunicazione di rinuncia della borsa stessa.

Il borsista dovrà presentare, alle scadenze della seconda e terza rata una dichiarazione del docente dell'Università di Parma sotto la cui sorveglianza si svolge la ricerca che attesti il regolare andamento del lavoro.

ART. 10

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Inoltre, coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, devono esibire apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione, ai sensi della citata legge.

Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

